

Start up innovativa: guida all'iscrizione

Il D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, e sue successive modificazioni, ha istituito una nuova tipologia d'impresa: le start-up innovative:

“ ... l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ...” (art. 25 comma 2)

La normativa prevede che affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come start-up innovativa deve possedere una serie di requisiti particolari.

L'elenco dei requisiti è contenuto nello stesso art. 25 che prevede:

- è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

La normativa prevede anche (art. 25 comma 5) l'ulteriore ipotesi delle 'società-incubatore certificato' di start-up innovative. Per queste ultime i commi 6 e 7 prevedono che la disciplina sia integrata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 febbraio 2013, recante 'Requisiti incubatori di start-up innovative', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013.

In favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati di start-up innovative sono previsti una serie di agevolazioni fiscali, anche ai fini dell'iscrizione della costituzione ed iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese, nonché (v. in particolare gli artt. 26-31 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012) deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro nell'impresa.

Qui di seguito riportate due tabelle riepilogative per :

- l'iscrizione nella sezione speciale di impresa di nuova costituzione,
- l'iscrizione nella sezione speciale di impresa già costituita al 19 dicembre 2012

START UP INNOVATIVA: iscrizione nella sezione speciale di impresa di nuova costituzione

RIFERIMENTI NORMATIVI	Art . 25 del D.L. 18.10.2012 n. 179 (legge di conversione n. 221 del 17.12.2012)
	Legale rappresentante/notaio
TERMINI	Contestualmente alla iscrizione nella sezione ordinaria
ALLEGATI	<u>Autocertificazione</u> attestante i requisiti previsti dalla legge (oltre a quanto previsto nelle schede relative alla iscrizione della società corrispondente)
FORMA DELL'ALLEGATO	⌚ Come previsto nella scheda relativa alla iscrizione della società corrispondente
MODULISTICA	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ come previsto nella scheda relativa alla iscrizione della società corrispondente e inoltre: ⌚ Mod. S5 riquadro: attività prevalente dell'impresa dove saranno descritte: ⌚ Attività svolta, comprese le attività e le spese di ricerca e sviluppo ⌚ Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start up innovativa, esclusi eventuali dati sensibile ⌚ Indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca ⌚ Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale ⌚ Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità (se non già comunicate al registro imprese) ⌚ Elenco delle società partecipate (se non già comunicate al registro imprese) ⌚
DIRITTI DI SEGRETERIA	esente
IMPOSTA DI BOLLO	esente



START UP INNOVATIVA: iscrizione nella sezione speciale di impresa già costituita al 19 dicembre 2012

RIFERIMENTI NORMATIVI	Art . 25 del D.L. 18.10.2012 n. 179 (legge di conversione n. 221 del 17.12.2012)
	Rappresentante legale
TERMINI	L'iscrizione è possibile entro il 16 febbraio 2013
ALLEGATI	<u>Autocertificazione</u> attestanti i requisiti previsti dalla legge
FORMA DELL'ALLEGATO	
MODULISTICA	<ul style="list-style-type: none">⌚ S2 riquadro 20 codice 001⌚ Codice atto a 99⌚ Mod. S5 riquadro: attività prevalente dell'impresa dove saranno descritte:<ul style="list-style-type: none">⌚ Attività svolta, comprese le attività e le spese di ricerca e sviluppo⌚ Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start up innovativa, esclusi eventuali dati sensibile⌚ Indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca⌚ Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale⌚ Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità (se non già comunicate al registro imprese)⌚ Elenco delle società partecipate (se non già comunicate al registro imprese)
DIRITTI DI SEGRETERIA	esente
IMPOSTA DI BOLLO	esente



Camera di Commercio
Pisa



Per maggiori informazioni:

Ufficio Registro Imprese

Responsabile:

Laura Roventini

Tel. 050/512.111 - tasto 1

fax 050/512.338

registro.imprese@pi.camcom.it